



CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza del Sindaco n° 52 del 02/07/2026
Riferita alla Proposta N. 59

SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 51 DEL 29/06/2026, RECANTE MISURE PRECAUZIONALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ A SEGUITO DELL'INCENDIO VERIFICATOSI IN DATA 15/06/2026 PRESSO LO STABILIMENTO DELLA SARCO S.R.L., SITO IN CONTRADA PONTE FIUMARELLA, MARSALA, A SEGUITO DEGLI ESITI FAVOREVOLI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE SULLE MATRICI ARIA E SUOLO. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

- in data 15 giugno 2026, intorno alle ore 02:00, si è sviluppato un vasto incendio presso lo stabilimento industriale della ditta SARCO S.R.L., sito in Contrada Ponte Fiumarella nel territorio del Comune di Marsala, prontamente contenuto e spento dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trapani;
- con Ordinanza Sindacale n. 47 del 15/06/2026 sono state adottate le prime misure precauzionali urgenti a tutela della pubblica incolumità nell'area interessata dall'evento;
- la predetta ordinanza è stata successivamente annullata e aggiornata con Ordinanza Sindacale n. 48 del 17/06/2026, alla luce della ridefinizione del perimetro dell'area di interesse sulla base delle valutazioni di ARPA Sicilia e dell'ASP di Trapani;
- con Ordinanza Sindacale n. 50 del 22/06/2026 le misure precauzionali sono state ulteriormente aggiornate, con revoca delle prescrizioni relative all'utilizzo di mascherine filtranti FFP2/FFP3, a seguito degli esiti favorevoli del monitoraggio della qualità dell'aria, e mantenimento delle sole misure a tutela dei prodotti agricoli, nonché delle misure veterinarie e zootecniche, in attesa dei risultati delle analisi sui campioni di terreno;
- con Ordinanza Sindacale n. 51 del 29/06/2026, tuttora efficace fino al 7 luglio 2026, tale impianto prescrittivo è stato confermato, prevedendo in particolare: il lavaggio precauzionale dei prodotti agricoli; il divieto di utilizzo per l'alimentazione umana del latte e dei suoi derivati provenienti dalle aziende zootecniche della zona di protezione; il divieto

di movimentazione degli animali da allevamento; il divieto di pascolo e di utilizzo dei foraggi provenienti dalla medesima area, in recepimento delle raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Trapani di cui alla nota prot. ASP 0104972 del 29/06/2026;

CONSIDERATO CHE:

- l'ARPA Sicilia ha eseguito la campagna di monitoraggio ambientale, effettuando un ulteriore campionamento di aria ambiente presso il plesso scolastico della "Scuola Primaria Ventrischi Novi", individuato quale ulteriore ricettore sensibile;
- sono altresì pervenuti, per le vie brevi ed in attesa della trasmissione del referto analitico ufficiale, gli esiti delle analisi condotte sui campioni di terreno superficiale (top-soil) prelevati nell'area interessata dall'evento;
- dalle informazioni allo stato acquisite risulta che tutti i valori rilevati, sia sulla matrice aria presso il predetto punto di monitoraggio scolastico, sia sulla matrice suolo (campioni top-soil), sono inferiori alle soglie di riferimento normativo e alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), tali da escludere, sulla base degli elementi ad oggi disponibili, la qualificazione del sito quale sito contaminato da diossina;
- dette informazioni sono state assunte da questa Amministrazione, in attesa della trasmissione dei referti analitici in forma ufficiale da parte dei responsabili di ARPA Sicilia e dell'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria;

RITENUTO CHE:

- il quadro conoscitivo sin qui acquisito, che verrà formalizzato dalla trasmissione dei referti analitici in forma ufficiale, promanato da Enti tecnici competenti in materia (ARPA Sicilia e ASP di Trapani), risulta conseguente, per contenuto e provenienza, con gli esiti già istruiti in occasione delle precedenti ordinanze;
- il principio di precauzione, posto a fondamento delle misure restrittive disposte con le precedenti ordinanze, impone parimenti che le medesime siano tempestivamente revocate allorché vengano meno, sulla base degli elementi tecnici disponibili, i presupposti di rischio, onde evitare un'ingiustificata compressione, rispetto a quanto necessario, delle attività economiche e dei diritti dei soggetti destinatari delle prescrizioni, con particolare riguardo alle aziende zootecniche dell'area interessata;
- resta comunque impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di adottare tempestivamente, anche in via d'urgenza, ogni ulteriore e diverso provvedimento, ivi compreso il ripristino delle misure precauzionali, ove la trasmissione dei referti analitici in forma ufficiale dovesse evidenziare risultanze difformi da quelle allo stato comunicate in via informale;
- sussistono pertanto i presupposti per revocare integralmente l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 29/06/2026;
- questa A.C. si riserva, comunque, di valutare ogni eventuale azione o adempimenti conseguenti all'evento *de quo*;

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Marsala;
- l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia;

- gli artt. 6 e 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUUEL);
- la Legge Regionale n. 14 del 31 agosto 1998 – Norme in Materia di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Codice dell'Ambiente, ed in particolare la Parte Quarta, Titolo V, e l'Allegato 5 relativo alle concentrazioni soglia di contaminazione;
- la Legge n. 833/1978 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, art. 32;
- il Reg. CE 178/2002, il Reg. CE 852/2004, il Reg. UE 915/2023 e il Reg. CE 277/2012;
- l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 29/06/2026;
- la comunicazione informale di ARPA Sicilia degli esiti del campionamento di aria ambiente effettuato presso il plesso della “Scuola Primaria Ventriscchi Novi” e delle analisi condotte sui campioni di terreno superficiale (top-soil) prelevati nell'area interessata dall'evento;

O R D I N A

La revoca integrale, con decorrenza immediata, dell'**Ordinanza Sindacale n. 51 del 29/06/2026** e, per l'effetto, la cessazione con effetto immediato di tutte le misure precauzionali dalla stessa disposte, ivi comprese in particolare:

- il divieto di utilizzare per l'alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende zootecniche della zona di protezione, nonché i prodotti derivati;
- il divieto di movimentazione degli animali appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e del pollame da cortile allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;
- il divieto di pascolo e di utilizzo di foraggi provenienti dalla zona di protezione;
- la misura precauzionale relativa al lavaggio con acqua corrente dei prodotti agricoli.

D I S P O N E

la contestuale disattivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato in modalità ristretta con l'Ordinanza Sindacale n. 47 del 15/06/2026 e mantenuto operativo dalle successive ordinanze, fatte comunque salve le ordinarie attività di vigilanza e monitoraggio del territorio da parte degli Uffici e Servizi comunali competenti.

INVITA

- ARPA Sicilia a trasmettere con la massima sollecitudine i referti analitici formali relativi al campionamento di aria ambiente effettuato presso il plesso della “Scuola Primaria Ventriscchi Novi” e ai campioni di terreno superficiale (top-soil) prelevati nell'area interessata, a conferma delle risultanze allo stato comunicate in via informale;
- l'ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria a confermare formalmente, per quanto di rispettiva competenza, il venir meno dei presupposti sanitari che avevano giustificato le misure veterinarie e zootecniche di cui alla propria nota prot. ASP 0104972 del 29/06/2026;
- la cittadinanza e gli operatori economici interessati, in particolare le aziende zootecniche dell'area già perimetrata, a prendere atto della presente revoca, restando comunque

impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di adottare tempestivamente ulteriori provvedimenti, anche restrittivi, ove dovessero emergere elementi di segno diverso a seguito della trasmissione dei dati analitici in forma ufficiale.

Il Comune di Marsala si riserva di adottare ulteriori provvedimenti, anche di carattere restrittivo, ove gli accertamenti tecnici in corso, all'esito della trasmissione formale dei referti analitici, dovessero evidenziare risultanze difformi da quelle allo stato comunicate in via informale.

La presente ordinanza è trasmessa:

- Alla Prefettura di Trapani, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL - protocollo.preftp@pec.interno.it;
- Alla Questura di Trapani - dipps185.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - ttp30336@pec.carabinieri.it;
- Al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana - dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it; st.trapani@protezionecivilesicilia.it;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani - com.trapani@cert.vigilfuoco.it;
- Al Comando della Polizia Municipale di Marsala - poliziamunicipalemarsala@legalmail.it;
- Alla Direzione Generale dell'ASP di Trapani - direzione.generale@pec.asp.trapani.it;
- All'ASP di Trapani - Dipartimento di Prevenzione - protocollo@pec.asp.trapani.it; dipartimento.prevenzione@asptrapani.it;
- All'ASP di Trapani - Dipartimento di Prevenzione Veterinaria - protocollo@pec.asp.trapani.it; dipartimento.veterinaria@asptrapani.it;
- Ad ARPA Sicilia - Dipartimento Provinciale di Trapani - arpa@pec.arpa.sicilia.it;
- Alla SARCO s.r.l. - certificata@pec.sarcosrl.it.

La presente ordinanza è altresì trasmessa, per informazione e competenza, a:

- Segreteria del Sindaco - Ufficio Staff del Sindaco;
- Segretario Generale del Comune di Marsala;
- SUAP;
- Settore Pianificazione, Urbanistica e Patrimonio - Ufficio Ambiente;
- Settori: LL.PP., Servizi alla Persona e Servizi Pubblici Locali;
- Ai titolari delle Funzioni attivate e ai loro sostituti.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Marsala e portata a conoscenza della popolazione mediante ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 3 della L.R. n. 10/91, è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Palermo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

Il Responsabile dell'atto:F.to GUASTELLA SALVATORE

Marsala, 02/07/2026

La Sindaca
Patti Andreana Maria / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale